

N. 03820/2014REG.PROV.COLL.

N. 03676/2006 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3676 del 2006, proposto dalla signora San Vito Graziella, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Dossena, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;

contro

Il Comune di Milano, non costituitosi nel secondo grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 389/2005, resa tra le parti, concernente una sanzione disciplinare, per assenza ingiustificata alla visita di controllo, e nella parte in cui ha respinto il ricorso di primo grado n. 3839 del 1992;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2014 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Maurizio Dossena e Gabriele Pafundi;

Rilevato che il giudizio ha ad oggetto la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Primo Giudice ha respinto il ricorso n. 3839 del 1992 proposto dall'odierna appellante avverso il provvedimento con cui il Comune di Milano ha applicato la misura della sospensione dello stipendio, per il periodo compreso tra il 31 maggio e il 7 giugno 1992, in ragione della mancata giustificazione dell'assenza in occasione della visita fiscale di controllo in data 2 giugno 1992;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 5, comma 14, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, *“qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”*;

Ritenuto altresì, a confutazione dei motivi di appello, che il provvedimento trova adeguata giustificazione nella duplice circostanza della mancata reperibilità dell'appellante in occasione della visita fiscale effettuata nell'orario di rito e della mancata produzione da parte della stessa, nei tempi all'uopo previsti, della documentazione attestante la sussistenza di un impedimento giustificativo dell'assenza;

Reputato, in definitiva, che l'appello deve essere respinto e che le spese del secondo grado devono seguire la soccombenza nei termini in dispositivo specificati;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso n. 3676/2006), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento, in favore del Comune di Milano, delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida nella misura di euro 1.000//00 (mille//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

•